

De modo procedendi. 27

metter quelle pene che à loro pareranno, escluse però le corporali; contro coloro che non offereranno le valutazioni delle monete; che da essi Serenissimi Colleggi pro tempore saranno dichiarate, & eccederanno in qualsuoglia modo il pretio ad esse statuito, e darme l'esecuzione al Magistrato delle monete à cui spetta delle altre contraffazioni delle monete. Se dunque saranno di questo parere si contenteranno dichiararlo con i loro voti fauoreuoli.

MDCVII. Approbata ab utroque Concilio, Sz à Minori die 17. Iulij, à Maiori verò die 20. eiusd. mensis.

Vt in actis Mag. Zachariæ Vadurni Cancell. & Secr.

Item habent auctoritatem criminalem Serenissimus SENATVS, & Serenifs. COLLEGIA contra eorum respectiuè ministros ex verbis infra scriptis.

Serenifs. Collegia ad calculos quattuor ex quinq; partibus & ultra fauorabiliter concurrentibus mandauit proponit vtriq; Concilio thema tenoris infra scripti.

S Ignori. Spira in breue la proroga dell' auctorità, che per cinque anni fù data a Serenissimi Colleggi, Serenissimo Senato, & Illustrifs. Procuratori di poter procedere contro i loro Ministri, e quelli punire, e castigare manu regia sino all' ultimo supplicio esclusiue in tutto come si legge nel Capitolo di detta auctorità, che è il seguente.

Doueranno i Ministri così del Serenifs. Senato, come dell' Illustrifs. Colleggio de Procuratori, e d' ambi li Serenifs. Colleggi offeruare, & esequire tutto ciò, a che sono obligati per le loro cure rispettiuamente, e non facendo il debito loro come si conuiene possano non solo essere priuati dell' ufficio, mà processati, e puniti da detto Serenifs. Sena-